

**COMUNE DI MARIGLIANO**

Città Metropolitana di Napoli

Verbale n. 119 del 15-04-2025

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SU PIAO 2025-2027 -
LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNI
DI PERSONALE"

L'Organo di Revisione, nominato con deliberazione di C.C. n 8 del 30/01/2023, si è riunito nella completezza dei suoi componenti: **dott. Nicola Alfieri, Presidente, dott. Michele Flammia, Componente, dott. Graziano Rito Pulcino Componente** il giorno 15/04/2025, per esaminare gli atti relativi alla proposta di Deliberazione del Commissariale con poteri di Giunta n. 35 del 10/04/2025, trasmessa a mezzo pec con prot. n. 12309 del 10/04/2025 avente ad oggetto:

**Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 –
Presentazione e Approvazione - limitatamente alla sottosezione di programmazione
"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale".**

Il Collegio dei Revisori

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

✓ *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

✓ *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art.76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che gli enti sono chiamati a adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di*

graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020)
- rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Il Collegio dei Revisori

Ricevuta con comunicazione via PEC del 10/4/2025 con prot. 12259 e prot. 12309, richiesta di parere sulla proposta avente ad oggetto: **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Presentazione e Approvazione** – limitatamente alla sottosezione di programmazione “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”

TENUTO CONTO che si esprime con proprio parere limitatamente alla Sottosezione di programmazione “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”

Tenuto Conto

- che l’Ente ha approvato DUP 2025-2027 con Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 31/03/2025;
- che l’Ente ha approvato Bilancio di Previsione 2025-2027 con Delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 31/03/2025;

Considerato che:

- lo stralcio del PIAO allegato alla proposta medesima riproduce in toto quanto esplicitato dal **DUP 2025/2027** approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 31/03/2025;
- nella proposta di PIAO 2025-27 sono mantenuti gli equilibri di Bilancio;

Potenziale capacità assunzionale

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate di seguito;

	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
titolo 1	14.649.365,20	14.738.831,18	15.353.352,56
titolo 2	1.356.212,99	1.191.300,95	1.192.047,33
titolo 3	1.379.066,10	2.465.303,89	1.638.503,38
Totale	17.384.644,29	18.395.436,02	18.183.903,27
MEDIA ENTRATE 2020-2022			17.987.994,53
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (da bilancio di previsione 2024/2026 approvato)			2.162.549,49
VALORE ENTRATE DI RIFERIMENTO			15.825.445,03

Con riferimento al FCDE, il collegio prende atto che il dato riportato fa riferimento all'asestato del bilancio di previsione 2024-2026 rispetto al valore del FCDE dell'anno 2025 del bilancio di previsione 2025-2027, pari ad Euro 1.707.752,67. Il collegio evince che tale scelta determina effetti prudenziali nel garantire il rispetto del limite massimo di spesa del personale.

SPESA DI PERSONALE		Rendiconto 2023
TOTALE		3.047.948,14
INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI NETTE ANNO 2023		VALORE SOGLIA
TOTALE	19,26%	27,00%

Dato atto che:

- In base al secondo comma dell'art. 4 del D.M. del 17/03/2020, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia.

Fasce demografiche	2025	2026	2027
h) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti			
LIMITE MASSIMO SPESA DI PERSONALE	4.272.870,16	4.272.870,16	4.272.870,16

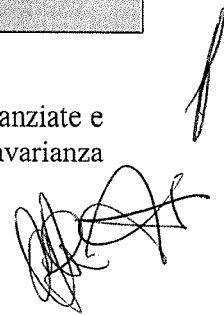
Assunzioni a TEMPO INDETERMINATO del triennio 2025-2027:

- Per l'anno 2025 sono previste le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato:

Numero Assunzioni esterne	Categoria	Spesa 2025	Spesa a Regime	Modalità
N. 1	Funzionario E.Q. legale	18.104,82	36.209,64	Mobilità obbligatoria e volontaria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie altri Enti, in caso di esito negativo concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N. 4	Istruttore di vigilanza 50%	52.064,37	69.419,16	Passaggio full-time
N. 1	Istruttore di vigilanza 50%	11.570,00	17.354,79	Mobilità obbligatoria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie dell'Ente, in caso di esito negativo concorso

				pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N. 2	Istruttore tecnico	44.451,76	66.677,64	Mobilità obbligatoria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie dell'Ente, in caso di esito negativo concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N.2	Istruttore amministrativo/contabile	44.451,76	66.677,64	Mobilità obbligatoria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie dell'Ente, in caso di esito negativo concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N.2	Operatori Esperti	29.764,80	59.529,60	Mobilità obbligatoria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie dell'Ente, in caso di esito negativo concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N. 4	EQ assistenti sociali	96.559,04	144.838,56	Concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi, in caso di esito negativo mobilità volontaria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie altri Enti. Mobilità obbligatoria già esperita.
N. 1	E Q Psicologo	24.139,76	36.209,64	Concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi, in caso di esito negativo mobilità volontaria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie altri Enti. Mobilità obbligatoria già esperita
N. 2	E Q tecnico	3.017,47	36.209,64	Stabilizzazione part-time 50%
N. 1	E Q. contabile	1.508,74	18.104,82	Stabilizzazione part-time 50%
TOTALE		325.632,52	551.231,13	

Si prende atto che le assunzioni di n. 4 Assistenti sociali e di n. 1 Psicologo sono etero finanziate e che, come sopra specificato, le stabilizzazioni del personale a tempo indeterminato sono ad invarianza di spesa.



- Per l'anno 2026 non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato.
- Per l'anno 2027 non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato

Assunzioni a TEMPO DETERMINATO del triennio 2025-2027

Considerato che:

- per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) **pari ad euro 211.346,58;**
- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato **(di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018);**

CAPACITA' SPESA T.D.	2025	2026	2027
Agenti di P.M. finanziati con prov. CDS - anno 2023-2024-2025	52.064,40	52.064,40	52.064,40
Assunzione Art .110 Comando dei vigili	38.085,75	38.085,75	38.085,75
Ufficio PNRR	78.626,08	8.445,54	
TOTALE	168.776,23	98.595,69	90.150,15
Escluse dal limite di spesa ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010	90.150,15	90.150,15	90.150,15
Spese soggette al limite di spesa ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010	78.626,08	8.445,54	
Limite di spesa ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010	211.346,58	211.346,58	211.346,58
Spazio assunzionale residuo Tempo Determinato	132.720,50	202.901,04	211.346,58

dato atto che:

- è prevista una spesa per contratti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento dell'unità di progetto "Laboratorio PNRR di Marigliano" i contratti di lavoro in questione hanno una durata pari a tre anni dalla sottoscrizione, salvo proroga fino alla chiusura del PNRR,

Verifica rispetto limite di spesa

FASCE DEMOGRAFICHE	2025	2026	2027
h) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti			
LIMITE MASSIMO SPESA DI PERSONALE	4.272.870,16	4.272.870,16	4.272.870,16
STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE ASSOGGETTATI ASSOGGETTATI AL LIMITE	3.410.440,46	3.381.970,46	3.381.970,46
MARGINE TRA IL LIMITE MASSIMO E SPESA PERSONALE PREVISTA	862.429,70	890.899,70	890.899,70

Si prende atto, pertanto, che la programmazione delle spese di personale per il triennio 2024-2026 rispetta i limiti di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di Settore e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso,

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di competenza, sulla Proposta n. 35 del 10/04/2025 - **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – Presentazione e Approvazione - limitatamente alla sottosezione di programmazione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"**.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Nicola Alfieri, Presidente

Dr. Michele Flammia, Componente

Dr. Graziano Rito Pulcino, Componente



COMUNE DI MARIGLIANO

Città Metropolitana di Napoli

Verbale n. 119 del 15-04-2025

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SU PIAO 2025-2027 -
LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNI
DI PERSONALE"

L'Organo di Revisione, nominato con deliberazione di C.C. n 8 del 30/01/2023, si è riunito nella completezza dei suoi componenti: **dott. Nicola Alfieri, Presidente, dott. Michele Flammia, Componente, dott. Graziano Rito Pulcino Componente** il giorno 15/04/2025, per esaminare gli atti relativi alla proposta di Deliberazione del Commissariale con poteri di Giunta n. 35 del 10/04/2025, trasmessa a mezzo pec con prot. n. 12309 del 10/04/2025 avente ad oggetto:

**Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 –
Presentazione e Approvazione - limitatamente alla sottosezione di programmazione
"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale".**

Il Collegio dei Revisori

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

C_E955 - - 1 - 2025-04-15 - 0012790

✓ *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

✓ *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art.76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

considerato che gli enti sono chiamati a adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di*

graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020)
- rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Il Collegio dei Revisori

Ricevuta con comunicazione via PEC del 10/4/2025 con prot. 12259 e prot. 12309, richiesta di parere sulla proposta avente ad oggetto: **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Presentazione e Approvazione** – limitatamente alla sottosezione di programmazione “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”

TENUTO CONTO che si esprime con proprio parere limitatamente alla Sottosezione di programmazione “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”

Tenuto Conto

- che l’Ente ha approvato DUP 2025-2027 con Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 31/03/2025;
- che l’Ente ha approvato Bilancio di Previsione 2025-2027 con Delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 31/03/2025;

Considerato che:

- lo stralcio del PIAO allegato alla proposta medesima riproduce in toto quanto esplicitato dal **DUP 2025/2027** approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 31/03/2025;
- nella proposta di PIAO 2025-27 sono mantenuti gli equilibri di Bilancio;

Potenziale capacità assunzionale

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate di seguito;

	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
titolo 1	14.649.365,20	14.738.831,18	15.353.352,56
titolo 2	1.356.212,99	1.191.300,95	1.192.047,33
titolo 3	1.379.066,10	2.465.303,89	1.638.503,38
Totale	17.384.644,29	18.395.436,02	18.183.903,27
MEDIA ENTRATE 2020-2022			17.987.994,53
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (da bilancio di previsione 2024/2026 approvato)			2.162.549,49
VALORE ENTRATE DI RIFERIMENTO			15.825.445,03

Con riferimento al FCDE, il collegio prende atto che il dato riportato fa riferimento all'asestato del bilancio di previsione 2024-2026 rispetto al valore del FCDE dell'anno 2025 del bilancio di previsione 2025-2027, pari ad Euro 1.707.752,67. Il collegio evince che tale scelta determina effetti prudenziali nel garantire il rispetto del limite massimo di spesa del personale.

SPESA DI PERSONALE		Rendiconto 2023
TOTALE		3.047.948,14
INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI NETTE ANNO 2023		VALORE SOGLIA
TOTALE	19,26%	27,00%

Dato atto che:

- In base al secondo comma dell'art. 4 del D.M. del 17/03/2020, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia.

Fasce demografiche	2025	2026	2027
h) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti			
LIMITE MASSIMO SPESA DI PERSONALE	4.272.870,16	4.272.870,16	4.272.870,16

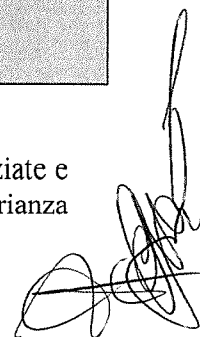
Assunzioni a TEMPO INDETERMINATO del triennio 2025-2027:

- Per l'anno 2025 sono previste le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato:

Numero Assunzioni esterne	Categoria	Spesa 2025	Spesa a Regime	Modalità
N. 1	Funzionario E.Q. legale	18.104,82	36.209,64	Mobilità obbligatoria e volontaria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie altri Enti, in caso di esito negativo concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N. 4	Istruttore di vigilanza 50%	52.064,37	69.419,16	Passaggio full-time
N. 1	Istruttore di vigilanza 50%	11.570,00	17.354,79	Mobilità obbligatoria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie dell'Ente, in caso di esito negativo concorso

				pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N. 2	Istruttore tecnico	44.451,76	66.677,64	Mobilità obbligatoria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie dell'Ente, in caso di esito negativo concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N.2	Istruttore amministrativo/contabile	44.451,76	66.677,64	Mobilità obbligatoria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie dell'Ente, in caso di esito negativo concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N.2	Operatori Esperti	29.764,80	59.529,60	Mobilità obbligatoria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie dell'Ente, in caso di esito negativo concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi.
N. 4	EQ assistenti sociali	96.559,04	144.838,56	Concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi, in caso di esito negativo mobilità volontaria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie altri Enti. Mobilità obbligatoria già esperita.
N. 1	E Q Psicologo	24.139,76	36.209,64	Concorso pubblico previa modifica del vigente regolamento comunale sui concorsi, in caso di esito negativo mobilità volontaria, in caso di esito negativo scorrimento graduatorie altri Enti. Mobilità obbligatoria già esperita
N. 2	E Q tecnico	3.017,47	36.209,64	Stabilizzazione part-time 50%
N. 1	E Q. contabile	1.508,74	18.104,82	Stabilizzazione part-time 50%
TOTALE		325.632,52	551.231,13	

Si prende atto che le assunzioni di n. 4 Assistenti sociali e di n. 1 Psicologo sono etero finanziate e che, come sopra specificato, le stabilizzazioni del personale a tempo indeterminato sono ad invarianza di spesa.



- Per l'anno 2026 non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato.
- Per l'anno 2027 non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato

Assunzioni a TEMPO DETERMINATO del triennio 2025-2027

Considerato che:

- per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) **pari ad euro 211.346,58;**
- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato **(di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018);**

CAPACITA' SPESA T.D.	2025	2026	2027
Agenti di P.M. finanziati con prov. CDS - anno 2023-2024-2025	52.064,40	52.064,40	52.064,40
Assunzione Art .110 Comando dei vigili	38.085,75	38.085,75	38.085,75
Ufficio PNRR	78.626,08	8.445,54	
TOTALE	168.776,23	98.595,69	90.150,15
Escluse dal limite di spesa ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010	90.150,15	90.150,15	90.150,15
Spese soggette al limite di spesa ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010	78.626,08	8.445,54	
Limite di spesa ex art. 9, comma 28, D.L. 78/2010	211.346,58	211.346,58	211.346,58
Spazio assunzionale residuo Tempo Determinato	132.720,50	202.901,04	211.346,58

dato atto che:

- è prevista una spesa per contratti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento dell'unità di progetto "Laboratorio PNRR di Marigliano" i contratti di lavoro in questione hanno una durata pari a tre anni dalla sottoscrizione, salvo proroga fino alla chiusura del PNRR,

Verifica rispetto limite di spesa

FASCE DEMOGRAFICHE	2025	2026	2027
h) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti			
LIMITE MASSIMO SPESA DI PERSONALE	4.272.870,16	4.272.870,16	4.272.870,16
STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE ASSOGGETTATI ASSOGGETTATI AL LIMITE	3.410.440,46	3.381.970,46	3.381.970,46
MARGINE TRA IL LIMITE MASSIMO E SPESA PERSONALE PREVISTA	862.429,70	890.899,70	890.899,70

Si prende atto, pertanto, che la programmazione delle spese di personale per il triennio 2024-2026 rispetta i limiti di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di Settore e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso,

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di competenza, sulla Proposta n. 35 del 10/04/2025 - **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 – Presentazione e Approvazione - limitatamente alla sottosezione di programmazione "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"**.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dr. Nicola Alfieri, Presidente

Dr. Michele Flammia, Componente

Dr. Graziano Rito Pulcino, Componente

